

# TI\_GERICHTE 16.2001.00028 vom 5. Juli 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-07-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2001.00028](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2001.00028)

FR: TI\_GERICHTE 16.2001.00028 du 5 juillet 2001

IT: TI\_GERICHTE 16.2001.00028 del 5 luglio 2001

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 5

In linea di principio, chi procede per ottenere l'adempimento di una pretesa contrattuale è gravato, in virtù dell'art. 8 CC, dell'onere di dimostrare l'esistenza dell'asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa (per tante: II CCA

### E. 10

aprile 1997 in re J./K.). Nel caso concreto spettava quindi all'istante provare di aver concluso con il convenuto, o con un suo rappresentante, un contratto di appalto avente per oggetto la realizzazione della pavimentazione provvisoria della strada coattiva part. \_\_\_\_\_ . In mancanza di prove documentali, l'unica indicazione circa il contenuto delle pattuizioni intervenute tra le parti è data dalla deposizione del \_\_\_\_\_ dipendente dello \_\_\_\_\_ incaricato della direzione lavori in relazione alla costruzione delle case dei tre comproprietari della coattiva. Il teste ha confermato che vi sono stati due incontri con la ditta istante durante i quali si è discusso della realizzazione della pavimentazione provvisoria della coattiva. Tuttavia, se è vero che al secondo, decisivo incontro ha partecipato anche il convenuto, è altrettanto vero che non risulta che sia stato quest'ultimo a commissionare il lavoro, né che egli abbia agito a nome e per conto degli altri proprietari della coattiva: "... ci siamo lasciati con l'accordo che la strada sarebbe stata pavimentata provvisoriamente. Non sono più in grado di dire ...chi alla fine ha stabilito che il lavoro veniva eseguito, ... se è stato lui ( \_\_\_\_\_ ) a prendere la relativa decisione" ( \_\_\_\_\_ ). A fronte dell'inconcludenza di quest'unico elemento dell'istruttoria non è possibile affermare che l'istante abbia fatto fronte al suo onere probatorio, così che non vi sarebbe stato motivo per ammettere il credito dell'istante nei confronti del convenuto, a prescindere dalla sua ammissione di responsabilità per un terzo dell'importo litigioso. Così stando le cose, e indipendentemente dalle norme di legge richiamate dal primo giudice, non può essere considerata arbitraria -ancorché diversamente motivata- la sua conclusione di addebitare al convenuto il pagamento del credito riconosciuto. Né, a titolo abbondanziale, può essere disatteso che l'istante, almeno in un primo tempo, aveva pur riconosciuto nella direzione lavori (che verosimilmente rappresentava i tre comproprietari della coattiva) e non ne l convenuto il suo partner contrattuale (doc. B). 6. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve pertanto essere respinto con il carico della tassa di giustizia e delle ripetibili alla parte soccombente (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 20 aprile 2001 di \_\_\_\_\_ è respinto. 2. Le spese del presente giudizio e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 150.-,

anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere ad \_\_\_\_\_  
l'importo di fr. 80.– a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_.  
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la Camera di cassazione civile  
del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.